



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

ALLEGATO A

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DEI CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA

PREMESSA

L'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa ha adottato un "Piano quadriennale di riduzione del danno da cinghiale (*sus scrofa*) nella riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa" (Deliberazione Commissariale n. 18 del 30/09/2011) secondo i criteri dettati dalla DGR n. 320 del 6 giugno 2006 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della LR 29/97".

Il piano quadriennale ha acquisito il parere favorevole di competenza della Direzione Regionale Ambiente (parere prot. 382328 del 06/09/2012) rilasciato a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Agenzia Regionale Parchi e del parere tecnico espresso dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

1

In esecuzione della Determina Dirigenziale n 119 del 10/12/2014 e nell'ambito del programma di catture di cinghiali ai fini del controllo numerico della popolazione, l'Ente intende selezionare un soggetto a cui conferire i cinghiali vivi, catturati in un arco temporale compreso tra la data di sottoscrizione del contratto fino al termine di validità del "Piano per la riduzione del danno da cinghiale (*Sus scrofa* L.) nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa" e rinnovabile, a discrezione dell'Ente e a richiesta dell'aggiudicatario, per il periodo di validità del Piano successivo a condizione che il medesimo sia approvato entro sei mesi dalla scadenza del precedente.

Il piano prevede la cattura di un numero di capi all'anno variabile a seconda delle rilevazioni censuarie annuali tramite sistemi di trappolaggio. Le catture saranno effettuate all'interno del territorio della Riserva.

Le attività di cattura e di immissione in cassa per la preparazione al trasporto dei capi catturati verranno coordinate dal personale della Riserva.

In relazione a quanto previsto nella DGR 320/2006 e nel Piano elaborato dall'Ente i capi catturati dovranno essere **perentoriamente traslocati ad un allevamento o azienda di trasformazione a scopo esclusivamente alimentare. I capi non potranno categoricamente essere reimmessi in natura, né ceduti ad altre aziende.**



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico, permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nella DGR 320/2006a. I capi saranno identificati, se necessario, tramite apposizione di marcatura auricolare inamovibile da parte del personale dell'Ente, prima dell'immissione nelle casse di trasporto.

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione di esemplari di cinghiale "*Sus Scrofa* L." catturati vivi all'interno della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa

PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto prevede:

- Ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno dell'area naturale protetta;
- Trasporto dei capi mediante automezzo autorizzato dal luogo di cattura a quello di destinazione indicato dalla ditta;
- Acquisizione degli esemplari vivi di cinghiale ritirati.

2

Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente dipenderà, comunque, dall'andamento delle catture. La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto né pretesa economica rispetto a problematiche ingenerate dal numero di capi catturati.

Art. 2 Ritiro dei cinghiali catturati

Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato seguendo il cronoprogramma delle catture definito dalla Riserva, che preveda di norma una frequenza di una giornata di cattura/settimana, salvo accordi bilaterali presi tra Riserva e Ditta aggiudicataria, in relazione a specifiche e temporanee necessità.

Eventuali variazioni del calendario delle catture stabilito dall'Ente, non potranno in alcun modo determinare richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.

L'acquirente è tenuto al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente dalla classe di età, dal sesso, condizioni di nutrizione degli esemplari e peso.



All'inizio delle giornate di cattura l'Ente provvederà a comunicare per vie brevi alla Ditta aggiudicataria l'avvenuta cattura degli animali in modo da consentire la tempestiva presenza sul posto dell'automezzo per il trasporto.

Gli esemplari catturati dovranno essere prelevati nei luoghi e in orari stabiliti o concordati con l'Ente.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza sul luogo di cattura dell'automezzo autorizzato al trasporto e del relativo conducente, in un periodo di tempo concordato con la ditta aggiudicataria dalla conferma, per vie brevi, dell'avvenuta cattura di cinghiali.

Art. 3 Trasporto dei capi

La Ditta aggiudicataria provvederà al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione.

Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati ed all'uso autorizzato dalla A.S.L. competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005), e specificatamente ai seguenti punti:

- Nessuno è autorizzato al trasporto o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili;
- Sono state prese previamente tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- Gli animali siano idonei per il viaggio previsto;
- I mezzi di trasporto sono progettati, costruiti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- Il personale che accudisce gli animali è formato, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- Il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- Agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- Acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli e sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia;
- Inoltre se venissero utilizzati autocarri cassonati e si presentassero condizioni climatiche avverse (pioggia, neve, grandine, vento forte, temperature rigide..), le gabbie contenenti gli animali, una volta caricate sui mezzi, dovranno essere riparate da un telo impermeabile.



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'idoneità al trasporto verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L. competente per il territorio, mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza. Le eventuali gabbie necessarie al trasporto dovranno essere approvate dalla ASL competente e copia del documento di idoneità e relative autorizzazioni dovranno essere depositati presso la Riserva Naturale regionale Nazzano Tevere Farfa al momento della stipula del contratto.

Dal momento in cui gli animali vengono sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto dell'acquirente, passano nella disponibilità e responsabilità di quest'ultimo che, pertanto, ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l'Amministrazione cedente.

Art. 4 Obblighi a carico della Ditta

Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri di carico sul mezzo di trasporto e del trasporto dei cinghiali catturati;
- tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
- la corresponsione all'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa di quanto indicato al successivo art. 7, tassativamente entro 30 giorni successivi alla fine del trimestre di competenza;
- la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste, che assicuri la reperibilità;

4

Art. 5 La Riserva Naturale regionale Nazzano Tevere Farfa effettuerà:

- la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture;
- l'immissione nelle casse di trasporto dei capi catturati;
- la valutazione del peso dei capi catturati.



PARTE II – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 6 Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al termine di validità quadriennale del "Piano per la riduzione del danno da cinghiale (*Sus scrofa* L.) nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa" e rinnovabile, a discrezione dell'Ente e a richiesta dell'aggiudicatario, per il periodo di validità del Piano successivo a condizione che il medesimo sia approvato entro sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 7 modalità di pagamento del corrispettivo

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa l'importo che la stessa indicherà nell'offerta economica moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali ritirati oltre a Iva.

Il peso di ogni singolo capo verrà determinato tramite pesa durante le operazioni di cattura.

L'importo dovuto dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario che verrà successivamente comunicato dalla Riserva Naturale.

Dell'avvenuto versamento, l'Ente Parco emetterà quietanza soggetta solo a imposta di bollo, come da tariffa vigente.

Il mancato accredito è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 Cod. Civ.

Art. 8 Responsabilità e garanzie richiesta

L'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta concessionaria durante l'esecuzione del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta della Riserva, documentazione relativa alla destinazione di ogni singolo capo acquistato, in modo da garantirne in ogni momento la rintracciabilità.



RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
TEVERE FARFA

Art. 9 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile all'aggiudicatario, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato o non conforme alle normative vigenti, l'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.

L'Ente Riserva Naturale regionale Nazzano Tevere Farfa si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle azioni di cattura.

Art. 10 Definizione delle controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.